

Repertorio n.62978

Raccolta n.15105

ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di marzo.

In Palermo, nel mio studio in Via Francesco Crispi n.234/240.

Avanti me Dott. MAURIZIO FICANI Notaio in Palermo, iscritto
al Ruolo del Distretto Notarile di Palermo,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- **BELLAVISTA DOMENICO GIOVANNI**, nato a Palermo il sette marzo 1942, codice fiscale BLL DNC 42C07 G273U, residente a Palermo in via Mercurio n.8;

- **MEGNA BENEDETTO**, nato a Palermo il nove ottobre 1965, codice fiscale MGN BDT 65R09 G273P, residente a Palermo in via Giovanni Besio n.55/P;

- **MERENDINO GIUSEPPE**, nato a Palermo il 25 settembre 1969, codice fiscale MRN GPF 69P25 G273Q, residente a Palermo in via Rinaldo Montuoro n.16;

- **SCANDURRA SANTO**, nato a Catania il 30 aprile 1947, codice fiscale SCN SNT 47D30 C351C, residente a Palermo in via Zenone n.2;

- **GUASTELLA SALVATORE**, nato a Palermo il 12 giugno 1954, codice fiscale GST SVT 54H12 G273D, residente a Palermo in Via Platani n.3;

- **CALDARELLA VINCENZO**, nato a Palermo il 12 agosto 1965, codice fiscale CLD VCN 65M12 G273B, residente a Palermo nel Lungomare Cristoforo Colombo n.642;

- **RESTIVO ALFONSO**, nato a Palermo il giorno undici marzo 1956, codice fiscale RST LNS 56C11 G273J, residente a Palermo in via Andrea Cirrincione n.4;

- **LA ROSA ALFONSO**, nato a Castelvetro (TP) il 24 aprile 1977, codice fiscale LRS LNS 77D24 C286Y, residente a Castelvetro (TP) in via Strada 1 n.162, Triscina di Selinunte.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1) E' costituita tra essi comparenti una associazione denominata **"Associazione Micologica Eco-Naturalistica TRINACRIA ONLUS"**, per brevità designata nel prosieguo del presente Statuto come "A.M.E.T", con sede legale nel Comune di Torretta (PA), in via Papa Giovanni n.14.

Art.2) L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita, ed ha lo scopo di svolgere le seguenti attività:

- promuovere la cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;

- promuovere la ricerca, lo studio e la conoscenza nel campo



964

03-4-2006



della Micologia in particolare e della Natura in generale, svolgendo tutte le attività ritenute valide a tale scopo, anche di pubblico interesse, nonché intraprendere iniziative aventi lo scopo della tutela dell'habitat e la salvaguardia di specie minacciate, anche con l'elaborazione di progetti specifici;

- quant'altro specificato in seno all'art.2 (due) dello Statuto di cui appresso.

Art.3) L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: - a) contributi degli associati e dei privati;

- b) contributi dello Stato, Enti ed Istituzioni Pubbliche od Organismi Internazionali;

- c) donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;

- f) ogni altra entrata che concorre ad incrementare il fondo comune.

Art.4) A norma dello Statuto sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente.

Art.5) Sono nominati membri del Consiglio Direttivi quali Consiglieri i signori: - BELLAVISTA DOMENICO GIOVANNI - MEGNA BENEDETTO - SCANDURRA SANTO - GUASTELLA SALVATORE - CALDARELLA VINCENZO - RESTIVO ALFONSO - LA ROSA ALFONSO.

I predetti Consiglieri resteranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come specificato nello Statuto di cui appresso.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale, sempre a norma dello Statuto.

Il Presidente procederà tra i Consiglieri alla nomina del Tesoriere, ai sensi dello Statuto di cui appresso.

Art.6) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art.7) L'Associazione è regolata dal seguente STATUTO.

STATUTO della "ASSOCIAZIONE TRINACRIA ONLUS"

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO TRINACRIA di TORRETTA

TITOLO I - COSTITUZIONE - FINALITÀ

Art.1) - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita la "Associazione Micologica Eco-Naturalistica TRINACRIA ONLUS", per brevità designata nel prosieguo del presente Statuto come "A.M.E.T", con sede legale nel Comune di Torretta (PA).

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro, con divieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di

la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe od il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31) - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai comparenti che lo approvano. E' dattiloscritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su sei fogli, le cui pagine occupate sono ventidue per intero e quanto della ventitreesima sin qui.

F.to: Bellavista Domenico Giovanni - Megna Benedetto -
Giuseppe Merendino - Scandurra Santo - Guastella Salvatore -
Caldarella Vincenzo - Alfonso Restivo - La Rosa Alfonso -----

Dott. MAURIZIO FICANI Notaio

COPIA CONFORME all'originale che si rilascia per tutti gli usi consentiti dalla legge. Palermo, li

22 MAG. 2009

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I

Registrato il 25/6/2019 al n. 2807 serie 3A

Pagate € 200,00 (Duecento / 00)

IL FUNZIONARIO
Assunta Gloria Turrisi (*)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Caggegi

Art.1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Micologica Eco Naturalistica Trinacria onlus, fondata in Palermo il 28 marzo 2006 costituisce un'associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza del patrimonio botanico ed ambientale.
2. Essa assume la denominazione di Associazione Micologica Eco Naturalistica Trinacria A.P.S. in breve AMET A.P.S. La sede legale del gruppo è in via Domenico Bazzano 21, nel comune di Palermo e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Gli aderenti all'Associazione sono vincolati all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.2 – OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa ha come scopo statutario ed oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica, della ecologia.
2. L'Associazione opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili ecc.)
3. L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta di Promozione Sociale (A.P.S.) che è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'Associazione di promozione sociale (A.P.S.) opera nel territorio della Regione Sicilia.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art.3 – FINALITA'

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono indicate all'Art.5, comma 1, lettere: d, e, f, h, i, del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria ad esse strumentali:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio, la ricerca dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative ritenute valide a raggiungere tale scopo;
 - c) promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa alla raccolta e allo studio dei funghi epigei ed ipogei, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
 - d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;

- e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
- f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
- h) organizzare Corsi di formazione per il rilascio del "patentino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei spontanei;
- i) curare la formazione di personale esperto in micologia;
- j) disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
- l) coordinare escursioni in ambienti boschivi a scopo didattico – formativo riservato ai soci.

3. Per raggiungere gli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere tutte le attività che riterrà opportune compresa l'apertura di altre sedi in Italia ed all'Estero, promuovendo ove si ritenga utile, accordi e convenzioni con Organismi Regionali, Nazionali ed Internazionali, con Enti Pubblici o privati, con altre Organizzazioni, Gruppi ed Associazioni.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 1. L'Associazione non ha scopi di lucro.
- 2. Essa persegue le finalità indicate all'art. 3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
- 3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell'Associazione e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
- 2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) attività di raccolta fondi;
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) entrate derivanti da cessioni di beni e servizi prevalentemente agli associati;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 – UTILIZZO AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di/o eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO II I SOCI

Art. 7 – ISCRIZIONE

- 1. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte dell'Associazione qualunque persona fisica che condivida le finalità dello Statuto ed intenda partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
- 2. L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.

3. L'iscrizione è ammessa a domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione con l'indicazione dei dati anagrafici nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di attenersi integralmente allo Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può entro 60 giorni di tale rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Art. 8 – I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento del contributo associativo annuale riservato all'Associazione. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. La quota associativa all'Associazione è intrasmissibile o rimborsabile, anche nel caso di morte del socio e non sono rivalutabili.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione del pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e della Associazione. Essi non hanno diritto di voto né di accedere a cariche sociali.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee dell'Associazione e a tutte le iniziative e manifestazioni da questa programmate;
- b) purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta, limitatamente a due deleghe per ogni Socio iscritto;
- c) di accedere a tutte le cariche direttive sociali dell'Associazione purché maggiorenne e dopo un anno di anzianità di iscrizione all'Associazione;
- d) di frequentare i locali dell'Associazione;
- e) i diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Il Socio ha il dovere:

- a) di versare regolarmente la quota associativa annuale riservata all'Associazione;
- b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.

3. I soci svolgono la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 10 – DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà di iscrizione (art.7)
- b) parità di diritti e doveri (art.9)
- c) esercizio del voto attivo e passivo (art.9).

Art. 11 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

- 1- L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero dell'Associazione, nonché dei rispettivi Dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, espulsione, recesso, mancato pagamento quota associativa.

- a) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o

morali di una certa gravità all'Associazione, può essere espulso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di espulsione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza dal Consiglio Direttivo.

b) Contro la proposta di espulsione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

c) In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.

d) L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

e) La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

f) I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione per l'attività prestata.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – ORGANI OPERATIVI ISTITUZIONALI

1. Sono organi operativi istituzionali dell'Associazione:

- a) il Comitato Scientifico;
- b) il Comitato di redazione.

Art. 15 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria:

- a) L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno in proprio o per delega. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano raggiunti i quorum stabiliti dall'art.21 del Codice Civile. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- c) Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano raggiunti i quorum stabiliti dall'art.21 del Codice Civile ed in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- d) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre- quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

3. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

4. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta dall'Assemblea: lo stesso nomina il segretario dell'Assemblea.

5. L'Assemblea dei soci:

- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (Collegio dei revisori dei conti) ed il collegio dei Probiviri
- c) approva le relazioni e i bilanci/ rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;

- f) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) fissa il contributo da versare all'Associazione;
- j) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

6. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art.2352, secondo comma, del Codice Civile, le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.

Alla votazione è ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente a tre deleghe per ogni Socio partecipante.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e seconda convocazione e mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria.

Art. 16 – II PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

2. Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice residente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio.

Art. 17 – II CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo elettivo composto da sette componenti.

2. Essi restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo, elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.

4. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno 3 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.

6. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle attività statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo.

7. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede dell'Associazione;
- b. provvede alla straordinaria amministrazione;
- c. predispone le liste elettorali;
- d. convoca l'Assemblea dei Soci;
- e. nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;

- f. conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico;
- g. nomina commissioni e conferisce per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere delle Assemblee o del Consiglio Direttivo stesso;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

8. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.

9. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade ed il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni, surrogando le funzioni del Consiglio Direttivo in materia elettorale.

10. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

11. Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei Soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

12. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

13. Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

14. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di quattro mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dal Consiglio Direttivo.

2) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri elettivi, i quali restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente

3) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economica finanziaria dell'Associazione, deve accompagnare i bilanci/rendiconti annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci.

4) Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

5) In caso di dimissioni o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore sostituito.

Art. 19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche in seno all'Associazione.

2) Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per n° 4 (quattro) mandati consecutivi.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente.

4) Il Collegio dei Probiviri, dopo aver esperito i tentativi possibili di composizione delle vertenze, decide: sulle controversie tra Organi dell'Associazione o tra questi e i singoli Soci; sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti disciplinari o la proposta di espulsione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e sulla esclusione dall'Associazione. Sulle altre controversie ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.

5) Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.

Art. 20 – IL COMITATO SCIENTIFICO

1) Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di aggiornamento, studio e ricerca scientifica.

2) Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che lo nomina.

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

1) A carico dei Soci, fatto salvo quanto previsto all'art.12, possono essere presi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione i seguenti provvedimenti:

- a. censura;
- b. sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
- c. espulsione.

2) Tali provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo dopo aver consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3) Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 – ANNO SOCIALE

1) L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 23 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1) Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.

2) E' ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

3) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 – NORME ELETTORALI

1) IL Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

2) Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

3) A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

4) Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

5) Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1) Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate in Assemblea dei Soci con la maggioranza di voti dei 2/3 dei soci iscritti.

2) Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.

3) L' adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative è demandato al Consiglio Direttivo.

Art. 26 – REGOLAMENTO

1) La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 27 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata da una Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e, in caso fossero decaduti, dai Revisori dei Conti, con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.

2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto dell'Assemblea, devolveranno il residuo del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – NORME FINALI

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

PAID 10 06 2019

A. M. E. T.
Associazione Micologica
Eco - Naturalistica
Trinacria - Onlus
C. F. 97207040821
Il Presidente

Assunta G. ...
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale
 L. ...